

NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE

TITOLO I

FINALITÀ DELLA SCUOLA E DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

Art.1

Finalità

L'educazione della persona rappresenta un bene e una priorità fondamentale per la Repubblica e per lo sviluppo morale, civile ed economico del Paese.

Il sistema di istruzione e di formazione, la famiglia e gli altri soggetti sociali con valenza formativa, collaborando secondo il principio della sussidiarietà e nel rispetto dell'autonomia di ciascun ambito e dei doveri propri di ciascuna istituzione, tutelano e promuovono la crescita della persona e lo sviluppo delle sue capacità e attitudini, per un inserimento attivo e responsabile nella società.

Nella scuola si attua il diritto all'istruzione e alla formazione di ogni persona, senza discriminazioni di nessun tipo e nel rispetto della libertà e dell'identità di ciascuno, attraverso la comunicazione dei saperi, la scoperta progressiva della realtà, l'esercizio del metodo critico, della ricerca e del confronto, l'esperienza dello studio e la proposta di forme di convivenza civile e democratica.

Art.2

Diritto all'istruzione

Lo Stato riconosce il diritto all'istruzione e alla formazione almeno fino al diciottesimo anno di età, in considerazione del fatto che la frequenza ai vari cicli di istruzione e, dove previsto, ai vari livelli di formazione nonché ad altre forme di rientri scolastici, offre l'opportunità per ogni persona di assicurarsi il possesso di una preparazione culturale idonea alla crescita personale e l'assunzione delle competenze fondamentali indispensabili per l'inserimento sociale e professionale ovvero per accedere agli studi superiori.

Lo Stato garantisce nelle forme e nei limiti di legge il diritto allo studio e i mezzi per conseguirlo adottando opportuni provvedimenti al fine di superare i condizionamenti sociali e di combattere l'esclusione dai processi formativi.

Il diritto allo studio viene garantito agli adulti mediante la formazione permanente da realizzarsi anche con la istituzione di corsi specifici.

Gli alunni portatori di deficit o in situazione di handicap hanno diritto a sviluppare tutte le loro potenzialità usufruendo dei percorsi scolastici e formativi riconosciuti utili ai fini di un inserimento positivo all'interno del tessuto sociale, civile e lavorativo.

Le opportune iniziative per realizzare tale diritto nonché le modalità di realizzazione di forme di potenziamento e di percorsi formativi individualizzati sono stabilite con apposita legge come previsto all'articolo 3 della Legge 21 novembre 1990, n.141

Art.3

Obbligo di istruzione

Al fine di assicurare a tutti una doverosa e indispensabile formazione di base, lo sviluppo di abilità e capacità nonché un adeguato orientamento scolastico e professionale, la durata dell'istruzione obbligatoria è stabilita in complessivi dieci anni scolastici.

Per facilitare ognuno nello sviluppo delle proprie attitudini, ottimizzando il proprio profitto, per ridurre fenomeni di insuccesso e di dispersione scolastica e per far acquisire idonee qualifiche professionali prima dell'abbandono degli studi, il sistema di istruzione obbligatoria è organizzato, nella sua fase conclusiva, secondo una pluralità di percorsi formativi, anche con progetti modulari e flessibili.

Al raggiungimento di tali obiettivi concorrono la scuola e la formazione professionale, secondo le modalità previste nelle normative specifiche vigenti.

E' fatto obbligo agli esercenti la potestà dei genitori di vigilare sull'adempimento dell'obbligo di istruzione; eventuali trasgressioni sono di competenza del Commissario della Legge.

Per garantire a tutti i giovani un livello iniziale di professionalità spendibile nella vita lavorativa, è fatto divieto ai datori di lavoro di stipulare contratti di lavoro con minori che non abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età, fatta eccezione per i lavori stagionali nel periodo non interessato alla frequenza scolastica per coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

TITOLO II

I SOGGETTI DELLA FORMAZIONE

Art.4

Famiglia e studenti

La scuola promuove forme di collaborazione e di dialogo con le famiglie, riconosciute come primo ambito di esperienza educativa della persona, in modo da favorire un percorso formativo rispettoso dell'esperienza degli alunni.

La scuola é organizzata e gestita in modo da rispettare i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalle Carte Internazionali sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e da ogni altro atto internazionale in materia cui la Repubblica di San Marino abbia aderito.

Vanno altresì rispettati i tempi e i ritmi più adeguati alla maturazione di ogni studente, attraverso forme opportune di personalizzazione e di individualizzazione dei percorsi, potenziamenti formativi e diversificazione delle metodologie didattiche.

In particolare le scuole del ciclo secondario assicurano ad ogni studente lo sviluppo delle proprie capacità, inclinazioni personali e interessi culturali utili per l'inserimento nella vita sociale e per la maturazione della propria professione.

I doveri degli studenti e gli interventi disciplinari a loro carico, finalizzati alla responsabilità della persona, sono stabiliti nei Regolamenti specifici per ogni livello di scuola relativo ai vari cicli di istruzione.

Art.5

Il personale docente e non docente

I docenti sono responsabili delle attività scolastiche rivolte agli alunni e promuovono, con la loro professionalità, sia in modo individuale che nelle forme collegiali previste dagli ordinamenti, un'azione formativa rispondente agli obiettivi generali e specifici che ogni scuola si prefigge.

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, nel rispetto delle norme fondamentali dello Stato, degli ordinamenti e della coscienza morale e civile degli alunni e delle loro famiglie.

Al fine di potenziare la qualità complessiva dell'offerta formativa, nella scuola sono previste figure di coordinatori didattici di area nonché figure di docenti che assumono funzioni di coordinamento o particolari incarichi ritenuti necessari per lo svolgimento di specifiche attività scolastiche.

Il personale non docente collabora all'efficacia e all'efficienza del servizio scolastico, condividendo, secondo i propri compiti, la finalità educativa dell'istituzione scolastica.

La legge sullo stato giuridico del personale della scuola e le norme sulla dotazione organica fissano diritti e doveri fondamentali delle varie funzioni.

TITOLO III

SISTEMA SCOLASTICO E ARTICOLAZIONI

Art.6

Articolazione del sistema di istruzione

Il sistema di istruzione si articola nei seguenti cicli di istruzione:

- a) ciclo dell'infanzia;
- b) ciclo primario;
- c) ciclo secondario.

Apposite leggi disciplinano gli ordinamenti delle scuole relativamente ai diversi cicli di istruzione, specificando la caratterizzazione e l'articolazione interna e indicando finalità, obiettivi didattici, orientamenti programmatici e, laddove previsto, le attività di orientamento e di indirizzo, i settori di specializzazione nonché gli organismi di gestione preposti e le modalità di svolgimento delle eventuali prove d'esame.

Per ogni livello di scuola relativo ai vari cicli di istruzione viene inoltre emanato un Regolamento che specifica l'organizzazione scolastica e le altre norme utili per il buon funzionamento della scuola.

Art.7

Piani di studio e programmi

Nel ciclo dell'infanzia sono adottati orientamenti educativi e didattici.

Nel ciclo primario, nel ciclo secondario e per ciascun indirizzo della fase terminale del ciclo secondario, sono adottati specifici piani di studio contenenti:

- a. gli obiettivi formativi generali;
- b. l'indicazione delle discipline, delle aree o degli ambiti disciplinari, a seconda delle caratteristiche del singolo livello di scuola, e il relativo monte ore annuale obbligatorio;
- c. l'indicazione della durata massima dell'orario settimanale delle lezioni, comprendente lo svolgimento dell'attività didattica relativo al punto b) e quello relativo all'area didattica complementare di cui al punto b) dell'articolo 8, fermo restando che tale orario settimanale si svolga in non meno di cinque giorni;
- d. i programmi di insegnamento con l'indicazione degli obiettivi specifici, dei contenuti fondamentali e dei criteri generali di verifica e di valutazione.

Art.8

Autonomia didattica

All'interno degli ordinamenti e dei piani di studio delle scuole dei diversi cicli, a partire dal ciclo primario, è garantita un'area di autonomia didattica e di flessibilità organizzativa che consenta l'attivazione di percorsi atti a favorire il potenziamento e l'arricchimento dell'offerta formativa, tenendo conto, in particolare, delle esigenze delle famiglie e degli alunni, di interessi formativi specifici e del contesto culturale e socio-economico in cui la scuola è situata.

Tale autonomia si caratterizza a seconda delle finalità di ogni ciclo di istruzione e si realizza, in particolare, attraverso:

- a. un adeguamento del piano di studio, in particolare:
 - correlando i programmi con le esigenze e i bisogni formativi della classe;
 - organizzando l'attività didattica in modo da prevedere lungo l'anno anche una diversa distribuzione temporale di singole discipline, aree o ambiti disciplinari nonché una struttura modulare di alcuni insegnamenti;
 - scegliendo metodologie didattiche interattive e facilitanti l'apprendimento;
- b) l'attivazione di un'area didattica complementare, inserita nell'orario settimanale delle lezioni, in cui sia possibile realizzare percorsi formativi specifici, ivi comprese attività e discipline opzionali, prevedendo ove necessario un'organizzazione di gruppi di alunni anche non corrispondenti alla classe e senza pregiudizio per lo svolgimento dei programmi curricolari;

c) la promozione di altre attività integrative ed elettive, liberamente scelte al di fuori dell'orario settimanale delle lezioni e rispondenti ad esigenze e a interessi particolari e comunque utili per il potenziamento e la personalizzazione del percorso formativo degli alunni.

La scuola riserva particolare attenzione a opportunità formative quali:

- attività rivolte ad allievi con difficoltà di apprendimento scolastico;
- attività di orientamento, di motivazione, di accoglienza e sostegno soprattutto nei momenti di passaggio tra scuole diverse e con modalità anche di tipo tutoriale;
- attività che consentano una valutazione più completa dei processi formativi;
- attività di potenziamento del curriculum.

Art.9

Sperimentazione, ricerca, aggiornamento e formazione in servizio

La sperimentazione è una risorsa sia delle singole scuole sia del sistema di istruzione nel suo complesso e favorisce la capacità di operare per obiettivi e per progetti specifici, al fine di rendere possibile l'individuazione di nuovi percorsi formativi, la risposta a nuove esigenze, l'attivazione di nuove metodologie didattiche.

Tutti i soggetti presenti nella scuola, opportunamente coinvolti secondo le funzioni e le competenze proprie di ogni componente, collaborano alla riuscita dei progetti di sperimentazione.

Nell'ambito delle caratteristiche proprie di ogni ciclo di istruzione, la scuola favorisce ulteriori spazi di istruzione e di ricerca educativa e didattica su tematiche ed aspetti dell'esperienza scolastica allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta formativa.

Le attività di ricerca educativa e didattica e i progetti di sperimentazione tendono a valorizzare innanzitutto le risorse professionali interne alla scuola.

L'aggiornamento e la formazione in servizio costituiscono un diritto ed un dovere fondamentale del personale della scuola e si esplicano come aggiornamento legato alla professionalità e alla funzione specifica nonché come attività di formazione legata all'evoluzione del sistema scolastico e alle innovazioni metodologico-didattiche.

Art.10

Documentazione didattica

L'attività di documentazione concorre all'organizzazione complessiva del servizio scolastico specificatamente per ogni livello di scuola relativo ai cicli di istruzione previsti.

In particolare essa persegue le finalità di:

- b. documentare l'evoluzione della scuola raccogliendo sistematicamente materiali relativi agli itinerari didattici attivati, alle scelte di programmazione educativa, alle attività sperimentali e ad ogni altra iniziativa che qualifichi la scuola;
- c. mantenere collegamenti con analoghe strutture di altri Stati attraverso scambi di documentazione e di informazioni relative ad attività di aggiornamento e formazione, favorendo la partecipazione a ricerche e progetti di carattere internazionale;
- d. concorrere ad effettuare attività di ricerca funzionale a percorsi di innovazione e di sperimentazione;
- e. gestire servizi rivolti alla scuola e in particolare biblioteca e laboratori.

Per perseguire tali finalità è attivato in ogni scuola un centro di documentazione in cui presta servizio personale docente appositamente distaccato dall'insegnamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La programmazione e la valutazione delle attività del centro di documentazione sono di competenza del collegio dei docenti e le modalità di funzionamento sono definite nell'ambito del regolamento delle varie scuole.

Art.11

Continuità educativa e didattica

La continuità educativa e didattica ha lo scopo di promuovere un percorso formativo unitario in grado di contribuire ad uno sviluppo organico dell'esperienza educativa dell'alunno.

Alla realizzazione della continuità educativa e didattica contribuisce, con pari dignità ed in ragione delle specifiche finalità, l'azione delle scuole di ogni ciclo.

I piani di intervento sulla continuità educativa e didattica devono indicare modalità e criteri per la realizzazione delle esperienze con particolare riguardo a:

- a. raccordo con l'esperienza educativa vissuta in famiglia;
- b. coordinamento dei curricoli, soprattutto degli anni iniziali e terminali di ciascun segmento scolastico, anche attraverso opportune attività che inducano una conoscenza dei programmi delle scuole dei vari cicli scolastici;
- c. predisposizione di criteri comuni di verifica e di accertamento connessi con l'impostazione progettuale delle attività didattiche in modo da potenziare una valutazione unitaria dell'alunno;
- d. predisposizione di criteri per favorire una valutazione complessiva, da parte del consiglio di classe, dell'intero processo di insegnamento-apprendimento e dell'efficacia delle specifiche esperienze educative;
- e. attività di aggiornamento in comune tra docenti delle varie scuole;
- f. primo inserimento nella vita lavorativa.

Art.12

Orientamento

L'orientamento si configura come:

- a. orientamento formativo, inteso come obiettivo dell'educazione che potenzi le capacità individuali sia di scelta sia di decisione;
- b. orientamento informativo, inteso come servizio di informazione-formazione legato allo sviluppo di ogni alunno per accompagnarlo dalla scuola di base all'ingresso nel mondo del lavoro.

L'attività di orientamento formativo inizia fin dal ciclo dell'infanzia e, unitamente a quello informativo più specifico delle scuole del ciclo secondario, segue l'evolversi di attitudini e potenzialità, al fine di favorire negli alunni un proprio dinamico progetto di vita utile per un inserimento attivo nella realtà.

E' compito primario della scuola sviluppare un'azione specifica di orientamento, nell'ambito dei curricoli di studio, utilizzando appropriati metodi e strategie, mediante anche un rapporto attivo con altri soggetti istituzionali che operano sul territorio ed un rapporto con le famiglie.

L'orientamento rappresenta un'attività progettuale del Consiglio di Classe, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto che dovranno definire:

- a. obiettivi a medio e lungo termine;
- b. interventi specifici nell'attività didattica;
- c. metodi di verifica;
- d. strumenti e opportunità per coinvolgere le famiglie nel lavoro attivato per rendere l'alunno consapevole delle proprie conoscenze e competenze;
- e. raccordo con i soggetti sociali;
- f. strategie di recupero e di riorientamento rivolte con particolare attenzione agli alunni demotivati e in difficoltà;
- g. risorse professionali da utilizzare.

Art.13

Potenziamento e diversificazione dell'offerta formativa

Al fine di potenziare ed arricchire il processo formativo di ogni persona, sono previste forme di collaborazione e di integrazione tra scuola e centro di formazione professionale, in particolare per realizzare:

- a. progetti formativi mirati, diretti specialmente ad alunni in difficoltà nella fascia dell'obbligo di istruzione secondaria;
- b. progetti di rientro nella scuola del ciclo secondario non obbligatorio;
- c. percorsi formativi post-secondari che permettono specializzazioni nella preparazione professionale.

Art.14

Valutazione del sistema

Al fine di fornire agli organismi istituzionali ed amministrativi interessati gli strumenti per valutare la produttività del sistema di istruzione, nonché di valutare nel tempo gli effetti delle iniziative legislative e delle politiche scolastiche, la Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione predispone iniziative periodiche che prevedono:

- a. rapporti periodici sulla qualità ed il rendimento del servizio scolastico complessivo, sulla base di adeguati ed espliciti indicatori scientificamente definiti;
- b. studio su problematiche specifiche e mirate, attinenti al potenziamento della qualità dell'offerta formativa, anche su richiesta delle scuole;
- c. analisi delle proposte di sperimentazione;
- d. partecipazione alle indagini valutative degli organismi europei ed internazionali contribuendo alla definizione dei parametri relativi.

Art.15

Riconoscimento dei titoli di studio

I titoli di studio conseguiti presso le scuole della Repubblica, a conclusione dei relativi corsi di studio, hanno valore legale.

Il riconoscimento reciproco dei titoli di studio fra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati è regolato da apposite norme e specifici accordi.

TITOLO IV

GESTIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE

Art.16

Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione

Ai sensi della legge che disciplina i poteri e le funzioni del Congresso di Stato compete alla Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione svolgere i compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione coadiuvata dal Comitato di Coordinamento Didattico, di cui all'articolo 17 della presente legge.

La Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione, in particolare:

- a. sovrintende all'attuazione di quanto previsto nelle norme generali sull'istruzione;
- b. propone, se necessario, la revisione degli ordinamenti delle scuole dei diversi cicli di istruzione;
- c. predispone i piani di studio delle scuole dei diversi cicli di istruzione o ne attiva la revisione;
- d. predispone i Regolamenti per le scuole dei diversi cicli;
- e. propone attività di aggiornamento specifiche nel caso di introduzione di nuovi programmi e piani di studio nonché di modifiche agli ordinamenti;
- f. promuove lo sviluppo di relazioni interculturali e i rapporti con i sistemi di istruzione degli altri Paesi;
- g. redige il rapporto annuale sull'istruzione da presentare al Congresso di Stato e al Consiglio Grande e Generale;
- h. promuove le iniziative necessarie alla valutazione del sistema scolastico, avvalendosi del contributo degli organismi previsti dalla presente legge nonché di esperti del mondo universitario e della formazione;
- i. sovrintende, d'intesa con il Comitato di Coordinamento Didattico, al monitoraggio delle attività di orientamento scolastico e professionale, avvalendosi in particolare delle risorse professionali esistenti sul territorio e all'interno della scuola;
- j. cura la documentazione complessiva dell'attività scolastica nella Repubblica.

Art.17

Coordinamento Didattico

Il Comitato di Coordinamento Didattico collabora con la Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione alla progettualità generale sul sistema di istruzione, svolgendo, in particolare, un'azione di confronto e raccordo fra i diversi cicli di istruzione, formulando le linee generali di lavoro in merito alla continuità educativa all'interno del sistema di istruzione e tra di esso e altri soggetti formativi istituzionali.

Fatte salve le competenze derivate dalle specifiche funzioni previste nella presente legge, il Comitato di Coordinamento Didattico garantisce il funzionamento dell'attività didattica-educativa all'interno della struttura scolastica, deliberando in materia di applicazione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi politici nell'ambito delle leggi vigenti e dagli organismi collegiali per creare le condizioni di operatività e messa in atto delle stesse.

Fanno parte del Comitato il Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, il Coordinatore del Dipartimento Istruzione, i Dirigenti scolastici.

Il Comitato di Coordinamento Didattico è presieduto dal Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione o, in sua assenza, dal Coordinatore del Dipartimento Istruzione.

Art.18

Consulta della Pubblica Istruzione

E' istituita la Consulta della Pubblica Istruzione che è la sede istituzionale attraverso cui le varie componenti della scuola e della società attuano la loro partecipazione responsabile nei confronti del sistema di istruzione.

La Consulta della Pubblica Istruzione ha le seguenti funzioni:

- a. esprime parere sulla relazione annuale del Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione relativa all'andamento generale dell'attività scolastica;
- b. esprime parere su proposte o disegni di legge riguardanti il sistema scolastico;
- c. si pronunzia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
- d. si pronunzia sulle questioni che il Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione ritenga di sottoporre;
- e. la Consulta della Pubblica Istruzione assorbe le competenze e le funzioni attualmente attribuite dalle leggi alla Commissione Pubblica Istruzione.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E ATTIVITÀ DIDATTICA

Art.19

Organismi collegiali

La scuola realizza le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge attraverso la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita e alla conduzione della scuola, nel rispetto delle competenze e delle funzioni di ciascun soggetto, valorizzando in tal modo il contributo di ciascuno e promuovendo, nell'interesse collettivo, sempre nuovi momenti di aggregazione e di confronto.

Tale partecipazione si esercita, in particolare, attraverso il Consiglio di Circolo o di Istituto, i Consigli di Plesso e i Consigli di Classe a seconda delle specificità di ciascun ciclo scolastico, nonché attraverso momenti stabili di verifica e confronto all'interno delle classi e attraverso libere e democratiche forme ritenuti utili all'interno del tessuto scolastico.

Gli ordinamenti delle scuole dei diversi cicli di istruzione stabiliscono l'articolazione dei propri organismi collegiali nonché le modalità di partecipazione dei genitori e, dove previsto, degli studenti ai momenti di verifica e di confronto all'interno delle singole classi.

Art.20

Dirigenti scolastici

I Dirigenti scolastici rappresentano la scuola di competenza e svolgono funzioni di direzione, gestione, promozione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio.

I Dirigenti scolastici, in particolare:

- a. organizzano il lavoro scolastico in funzione di una razionale utilizzazione del personale docente e non docente, degli spazi per attività comuni e specifiche, delle attrezzature e del materiale didattico;
- b. predispongono i piani di fattibilità relativi ai progetti deliberati dal Collegio dei Docenti, indicando l'utilizzazione delle risorse disponibili e proponendo agli organismi competenti, secondo le disposizioni in vigore, quelle ulteriormente necessarie;
- c. propongono progetti di innovazione della struttura scolastica.

I compiti specifici legati al livello di scuola a cui è assegnato ciascun Dirigente scolastico sono stabiliti negli ordinamenti delle scuole relative ai vari cicli scolastici.

I Dirigenti scolastici sono coadiuvati, con funzione consultiva in ordine ai problemi di organizzazione e di coordinamento dell'attività educativa, dai Consigli di Direzione o dai Consigli di Presidenza.

Ciascuna direzione dispone di un ufficio di segreteria.

Le segreterie delle scuole rispondono ai rispettivi Dirigenti scolastici delle attività amministrative e di servizio loro affidate.

Art.21

Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti ha il compito di programmare l'attività didattica ed educativa e di valutarne l'efficacia sulle classi e sugli alunni.

Le funzioni specifiche dei Collegi dei Docenti sono stabilite negli ordinamenti delle scuole relative ai vari cicli scolastici, nonché dalle norme generali stabilite dalla presente legge.

Il Collegio dei Docenti, in particolare:

- a. predispone criteri omogenei per la valutazione dei livelli di partenza e per avviare la progettazione dell'attività didattica;
- b. delibera in merito ai progetti formativi relativi all'area di autonomia didattica di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 8, in base alle proposte formulate dai Consigli di Classe o di Plesso, predisponendo un piano che indichi le attività da svolgere, i tempi, le modalità, gli insegnanti coinvolti, le procedure di verifica ed i criteri di valutazione;
- c. predispone, all'interno della programmazione annuale, piani di intervento che promuovano la continuità educativa, sulla base di linee generali indicate dal Coordinamento Didattico;
- d. delibera i periodi in cui è suddiviso l'anno scolastico, fermo restando l'unificazione di tale scelta, garantita dal Coordinamento Didattico, per tutte le scuole dello stesso ciclo;
- e. promuove i collegamenti fra le scuole dei diversi cicli;
- f. delibera in merito ai progetti di sperimentazione, tenuto conto delle procedure previste nella presente legge;
- g. delibera in merito alle attività di ricerca educativa e didattica;
- h. delibera sulle attività di aggiornamento e formazione in servizio secondo le indicazioni contenute nella presente legge;
- i. approva i progetti annuali del centro di documentazione;
- j. promuove attività di collegamento della scuola con il territorio;
- k. suggerisce eventuali criteri per la formazione delle classi;
- l. programma l'organizzazione dell'orario di servizio.

Per essere funzionali alla realizzazione dei vari progetti, i Collegi dei Docenti possono articolarsi in gruppi di lavoro o strutture dipartimentali.

Art.22

Consigli di Classe e programmazione didattica

I Consigli di Plesso per il ciclo dell'infanzia, i Consigli di Plesso e i Consigli di Classe per il ciclo primario e i Consigli di Classe per il ciclo secondario rappresentano l'organismo collegiale dei docenti per lo svolgimento delle attività e dei servizi educativi.

Il Consiglio di Plesso garantisce la programmazione delle aree educative e delle strategie didattiche relativamente al ciclo dell'infanzia.

Negli altri cicli di istruzione, i Consigli di Classe rappresentano l'organismo collegiale idoneo a garantire la programmazione didattica nelle classi, a valutare l'evolversi dell'esperienza educativa nei confronti degli alunni e l'efficacia delle attività didattiche previste nell'area di autonomia.

All'inizio dell'anno scolastico i docenti, valutati i livelli di partenza degli alunni, in rapporto agli specifici obiettivi didattici fissati nel piano di studio, predispongono una programmazione curricolare, al fine di costruire una programmazione didattica da attuarsi per classi o per plesso a seconda della specificità di ciascun ciclo scolastico, tenendo conto delle opportunità offerte dall'autonomia didattica prevista nella presente legge.

La programmazione viene valutata collegialmente dai docenti nel Consiglio di Classe o di Plesso e, per le parti di loro competenza, dagli altri organismi collegiali interessati e, una volta definita, viene sottoposta all'assemblea dei genitori e resa pubblica.

La programmazione è periodicamente sottoposta a verifiche, adeguamenti, integrazioni e correzioni, in rapporto all'andamento dell'attività didattica.

TITOLO VI

VALUTAZIONI ED ESAMI

Art.23

Valutazione individuale degli alunni

A partire dal ciclo primario, la valutazione individuale degli alunni relativamente ad ogni disciplina, area o ambito disciplinare del piano di studio ha la funzione di registrare con continuità durante l'anno scolastico i risultati raggiunti in termini di maturazione complessiva e di acquisizione di conoscenze e di abilità, tenendo conto di quanto indicato nei piani di studio e delle attitudini e capacità che emergono dalla personalità di ogni alunno.

Nel contesto dell'attività scolastica complessiva, i risultati delle valutazioni:

- a. permettono la correzione in itinere della programmazione generale o delle singole discipline, aree o ambiti disciplinari;
- b. consentono di formulare per ogni disciplina, area o ambito disciplinare, al termine di ciascun periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico, un giudizio complessivo o, dove previsto, un voto in decimi.

I risultati delle valutazioni sono oggetto, nel corso dell'anno, del dialogo tra i docenti e le famiglie.

In sede di scrutinio previsto per ogni periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico, i docenti della classe, in base ai giudizi espressi, esprimono una valutazione globale per ogni alunno, tenendo conto del lavoro svolto e del livello generale di apprendimento in rapporto alla programmazione didattico-educativa.

Concorrono alla valutazione globale dell'alunno anche i risultati raggiunti all'interno delle attività dell'area didattica complementare di cui al punto b) dell'articolo 8.

Le valutazioni emerse in sede di scrutini fanno parte integrante della documentazione personale dell'alunno e vengono portati a conoscenza delle famiglie su apposito documento.

L'esito positivo della valutazione globale in sede di scrutinio finale permette l'iscrizione alla classe successiva o, dove previsto, l'ammissione all'esame finale.

Art.24

Carta dei crediti formativi

A partire dalla frequenza alle scuole del ciclo secondario, per ogni alunno é prevista una carta dei crediti formativi, con lo scopo di mettere in evidenza lo sviluppo delle competenze maturate nonché i risultati raggiunti attraverso la partecipazione ad attività didattiche particolarmente significative svolte nel ciclo secondario, nella formazione professionale, in esperienze di alternanza scuola-lavoro e in eventuali altre esperienze formative di cui siano certificate la partecipazione e la valutazione.

Essa é parte integrante della documentazione personale dell'alunno a cui viene rilasciata alla conclusione degli studi.

Art.25

Esami

Le disposizioni relative agli esami sono stabilite nelle leggi e nei regolamenti delle scuole relative ai vari cicli di istruzione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art.26

Calendario scolastico

Il calendario scolastico indica, per ogni livello di scuola, le date di inizio e termine delle lezioni.

Esso viene annualmente proposto dal Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, sentita la Consulta della Pubblica Istruzione.

Nei quindici giorni precedenti l'inizio delle lezioni, i docenti svolgono le attività di programmazione e quelle riconosciute necessarie per il proprio livello di scuola.

È facoltà del Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione di dichiarare la chiusura della scuola o la sospensione delle lezioni qualora vi siano accertati motivi didattici o di impedimento al funzionamento del servizio o per altri motivi.

I Dirigenti scolastici possono sospendere le lezioni per non più di un giorno in caso d'urgenza per gravi motivi, informandone tempestivamente il Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art.27

Iscrizioni e formazione delle classi

Le iscrizioni alle scuole si effettuano secondo le modalità stabilite negli specifici regolamenti.

Ogni alunno viene assegnato ad una classe o sezione.

I criteri per la formazione delle classi sono stabiliti dalla normativa dei singoli ordinamenti scolastici.

Nelle sezioni o classi cui vengono assegnati alunni portatori di deficit o in situazione di handicap, il numero degli alunni per classe deve essere previsto dal piano di inserimento tenendo conto del grado e della natura dell'handicap.

Art.28

Regolamentazione delle sperimentazioni

Le sperimentazioni possono riguardare particolari innovazioni metodologico-didattiche oppure innovazioni relative a ordinamenti e strutture.

I Dirigenti scolastici e i Docenti che, singolarmente o in forma collegiale, intendono realizzare progetti di sperimentazione riguardanti innovazioni metodologico-didattiche, presentano un programma dettagliato al collegio dei docenti, il quale delibera in merito.

Le proposte di sperimentazione, con la relativa documentazione e i piani di fattibilità di cui all'articolo 20, sono trasmesse dal Dirigente scolastico al Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione ai fini dell'analisi delle stesse nonché dell'assunzione degli oneri finanziari previsti.

Nel caso di innovazioni di ordinamento, possono venire attivate sperimentazioni che coinvolgono uno o più cicli scolastici.

Le proposte di sperimentazione di ordinamento possono essere formulate da uno o più Dirigenti scolastici, da uno o più Collegi dei Docenti o dallo stesso Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

I progetti di sperimentazione di ordinamento, unitamente alla destinazione di un eventuale fondo di spesa previsto a bilancio e alle modalità di utilizzo di personale docente, sono autorizzati tramite decreto reggenziale, mentre successive articolazioni e specificazioni sono oggetto di delibere approvate dal Congresso di Stato.

Art.29

Attività di aggiornamento e formazione in servizio

Le proposte di aggiornamento, su base annuale o pluriennale, sono formulate dai Collegi dei Docenti, in base ai bisogni formativi espressi dal Collegio stesso sia dai Docenti delle singole aree o ambiti disciplinari, sia dai Dirigenti scolastici sia dal Coordinamento Didattico.

Il Collegio dei Docenti valuta anche le proposte di aggiornamento che provengono dalle Università e da altri enti specializzati.

Per i Docenti di ruolo, previa garanzia di impegno e di relativa documentazione, è prevista la possibilità di:

- a. seguire esperienze educative fuori territorio;
- b. seguire esperienze educative culturali interne alla Repubblica di San Marino a livello europeo e internazionale sia presso istituti universitari che presso istituti di ricerca sia pubblici sia privati;
- c. partecipare, nell'ambito della propria specializzazione, ad attività di aggiornamento particolarmente qualificate.

La Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione propone attività di aggiornamento specifiche nel caso di introduzione di nuovi programmi e piani di studio nonché di modifiche di ordinamenti; tali attività hanno carattere obbligatorio per il personale della scuola e vanno previste all'interno dell'orario di servizio.

Apposito decreto reggenziale regola le norme sulla concreta utilizzazione delle possibilità di cui ai punti a), b), c).

Art.30

Composizione della Consulta della Pubblica Istruzione e funzionamento della Segreteria

La Consulta della Pubblica Istruzione è formata da:

- a) due rappresentanti nominati dal Consiglio Grande e Generale;
- b) due rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti;
- c) due rappresentanti designati dalle Organizzazioni dei Lavoratori Autonomi;
- d) due rappresentanti degli insegnanti per ciascun livello scolastico, eletti annualmente dalle rispettive assemblee;
- e) i Dirigenti scolastici;
- f) i Presidenti dei Consigli di Circolo e di Istituto;
- g) un rappresentante degli studenti universitari, eletto annualmente da apposita assemblea degli stessi;
- h) un rappresentante degli studenti iscritti nelle scuole secondarie superiori della Repubblica, eletto annualmente da apposita assemblea degli stessi;
- i) un rappresentante degli studenti iscritti negli istituti secondari posti fuori territorio, eletto annualmente da apposita assemblea degli stessi;

Fanno parte di diritto il Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, che la presiede, e il Coordinatore del Dipartimento Istruzione.

Le funzioni di segretario e verbalizzante sono svolte da uno dei Dirigenti scolastici.

Per specificare il funzionamento dei propri lavori e le modalità di votazione, la Consulta della Pubblica Istruzione si dota di un regolamento interno approvato con la maggioranza assoluta dei

suoi componenti ovvero, qualora non si raggiunga dopo la prima votazione, con la maggioranza relativa dei votanti.

Art.31

Calendario degli esami

Le sessioni d'esame sono fissate al termine dell'anno scolastico.

Il calendario degli esami relativi ai vari livelli di scuola è fissato dal Coordinamento Didattico entro il 31 maggio di ogni anno.

Esso viene pubblicato all'interno delle sedi scolastiche interessate a cura delle direzioni delle stesse, almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami.

L'alunno che, per comprovati motivi, non possa sostenere esami nel giorno indicato nei calendari deve tempestivamente darne comunicazione motivata alla direzione della scuola interessata, di modo che sia preparata una prova suppletiva.

Coloro che intendono sostenere esami di licenza o di idoneità alle classi intermedie in qualità di privatisti, debbono fare domanda al Dirigente scolastico della scuola interessata entro il 31 marzo dell'anno scolastico in corso.

Il programma d'esame deve essere presentato dal candidato esterno al Dirigente scolastico che lo trasmette alla commissione esaminatrice, la quale può rifiutarsi di accettarlo qualora non sia conforme ai programmi stabiliti, escludendo dall'esame il candidato.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.32

Decreti reggenziali di applicazione

I piani di studio, i programmi e i regolamenti dei vari livelli di scuola sono adottati con decreto reggenziale.

La data delle elezioni degli organismi collegiali e il calendario scolastico sono stabiliti con decreto reggenziale.

Art.33

Norme abrogative, transitorie e entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Per assicurare la certezza normativa restano in vigore, per quanto compatibili, gli articoli in vigore delle Leggi n.60 del 30 luglio 1980, - n.72 del 25 ottobre 1980 - le leggi e regolamenti relativi ai vari ordini e gradi di scuola e successive modifiche.